

Frodi carosello. Il reato con risparmio fiscale

Fornitore finto, fattura falsa

Antonio Iorio

■ Anche la **fatturazione soggettivamente inesistente** può integrare il delitto di **falsa fatturazione**. Ad affermarlo è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza 44665 depositata ieri.

La vicenda trae origine da un complesso sistema di fatturazione per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti effettuato tra varie società, volte a bypassare la normativa sull'impiego di manodopera attraverso la stipulazione di contratti di appalto e subappalto.

A seguito del sequestro preventivo disposto dal Gip, gli indagati si rivolgevano al Tribunale del riesame per chiederne l'annullamento. Il collegio riteneva insussistente il reato nel caso di fatture soggettivamente inesistenti.

La decisione del Tribunale era impugnata per cassazione dal Pm dinnanzi ai giudici di legittimità, i quali hanno ritenuto fondato il ricorso.

In particolare, è stato evidenziato che il dolo nel reato di emissione di fatture false è costituito dal fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o l'Iva. Tale fine, tuttavia, può anche non essere esclusivo, ossia il reato è integrato quando lo scopo è anche quello di trarne un profitto personale. Occorre, però, che vi sia l'interesse fiscale e cioè che sia perseguito l'obiettivo di evadere le imposte in quanto, in assenza, il delitto non sarebbe configurabile.

Già in passato, la Suprema corte aveva precisato che nel caso delle fatture soggettivamente inesistenti può comunque esistere il fine del conseguimento dell'illecito risparmio di imposta, consentendo, infatti, ad altri l'evasione.

Nella specie, secondo i giudici di legittimità, l'emissione di fatture intestate ad un soggetto diverso da quello che, in realtà, ha partecipato all'operazione commerciale ha certamente consentito una indebita detrazione fiscale.

La sentenza non chiarisce quale sia l'imposta "risparmiata" fraudolentemente attraverso la falsa fatturazione soggettiva. Si può ritenere che si tratti dell'Iva e non anche delle im-

poste sui redditi. Va, infatti, ricordato che l'eventuale risparmio fiscale indebito, mediante la falsa fatturazione soggettiva, può riguardare solo l'imposta sul valore aggiunto e non le imposte sui redditi. Queste ultime infatti, fermo restando il rispetto dei criteri di inerenza, competenza e certezza, sono deducibili anche in virtù del decreto legge 16/12. Ne consegue che la fatturazione soggettivamente inesistente, che avrebbe influito solo sulle imposte sui redditi, non può costituire reato.

C'è da sperare che la Cassazione chiarisca presto tale concetto.

